

ACCORDO QUADRO

Tra

Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche** (di seguito denominato CNR), C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dal Prof. Massimo Inguscio, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

e

La **Fondazione CIMA** (nel seguito denominato “CIMA”), Partita IVA 01503290098, con sede legale in Savona, Via Armando Magliotto ,2 -17100 Savona (Campus Universitario), nella persona del Presidente Prof. Ing. Luca Ferraris, domiciliato per la carica presso la suindicata sede

(di seguito denominate anche singolarmente “Parte e/o congiuntamente “Parti”)

Premesso che

A. Il CNR, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze in senso lato nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Le attività del CNR, attualmente si articolano in 7 macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, come da Regolamento di Organizzazione e funzionamento, per ciascuna delle quali sono state costituite altrettante unità organizzative, denominate Dipartimenti, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei;

Gli Istituti del CNR realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca e con gli Enti locali.

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali, sia internazionali;
- partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
- partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
- commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

In base al vigente regolamento di riorganizzazione e funzionamento del CNR, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed altri soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative da parte degli Istituti CNR.

il CIMA, Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale è una Fondazione di ricerca senza scopo di lucro e di interesse generale del Paese, iscritto al Registro delle Persone Giuridiche n° 34/UTG di Savona; che ha lo scopo di promuovere lo studio, la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione nell'ingegneria e nelle scienze ambientali ai fini della tutela della salute pubblica, della protezione civile e della salvaguardia degli ecosistemi acquatici e terrestri. Gli Enti Fondatori di Fondazione CIMA sono il Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Università degli Studi di Genova, Regione Liguria e Provincia di Savona. Il CIMA è Centro di Competenza del Sistema di Protezione Civile ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012, secondo il decreto del Capo Dipartimento del 24 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2013 e rettificato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2013. Fondazione CIMA è ente di ricerca, d'innovazione e di alta formazione, secondo l'articolo 12 della legge regionale della Regione Liguria del 27 dicembre 2011 N. 38.

- Il CIMA, per l'assolvimento dei propri compiti, esegue campagne scientifiche in ambito marino costiero e delle acque del largo, volte alla modellazione e valutazione degli ecosistemi e della conservazione della biodiversità marina;
- Il CIMA opera nella ricerca scientifica finalizzata a trovare soluzioni alle più importanti sfide

ambientali, soprattutto tramite modelli di previsione e prevenzione dei rischi naturali, ed in particolare il rischio idrogeologico;

Considerato che

è di rilevante interesse delle Parti:

- sviluppare ed incrementare, con l'utilizzo delle rispettive risorse e nello ambito dei rispettivi ruoli e competenze, attività di ricerca di comune interesse ed intrinsecamente collegate con le finalità primarie del presente Accordo – Quadro;
- sviluppare una collaborazione su comuni temi di ricerca e attività collegate, avvalendosi per l'esecuzione delle attività di rilievo di proprie risorse qualificate, quali personale esperto presso le proprie unità operative di ricerca, expertise e metodologie acquisite, attrezzature e strumentazione per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati raccolti, l'utilizzo sul campo di tecnologie innovative;
- rafforzare la sinergia creatasi tra CNR ed Ente sfruttando le competenze scientifiche e tecniche di entrambe le Parti;
- favorire iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
- intraprendere attività di ricerca, di formazione avanzata e di innovazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti.
- La sinergia progettuale e operativa tra i suddetti enti in attività di interesse comune, è cruciale per la realizzazione efficace ed efficiente delle attività istituzionali, nell'ottica della riduzione della spesa e di ottimizzazione risorse a disposizione.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente articolo. Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future ed eventuali Convenzioni

operative ed ulteriormente attuative. Per quanto non espressamente disposto da futuri accordi o Convenzioni, si riterrà applicabile la normativa vigente.

Art. 2

(Finalità)

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge e per normativa interna, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, innovazione e formazione ed altre iniziative comuni nell'alveo delle discipline coinvolte nel presente Accordo – Quadro.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche Convenzioni operative adottate nel rispetto dei principi fondamentali enucleati nel presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Le Parti con il presente Accordo – Quadro non intendono in alcun modo dare corso ad attività di natura imprenditoriale di produzione o scambio di beni e servizi ma solamente intendono soddisfare comuni fini istituzionali di promozione ed incentivo della ricerca.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale ed a livello nazionale.

Il presente Accordo si intende senza obbligo di esclusiva, per cui le Parti potranno agire nel medesimo ambito singolarmente o in partnership con altri soggetti.

Art. 3

(Tipologia delle azioni programmatiche)

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente ma non in via esclusiva lo sviluppo delle procedure e delle attività per il potenziamento delle attività conoscitive svolte dal CNR e dal CIMA attraverso l'impiego programmato e coordinato delle rispettive risorse di ricerca, di studio, di produzione e standardizzazione della raccolta dei dati ed utilizzo di tecnologie innovative, nel quadro:

- 1) del reciproco rafforzamento delle professionalità e delle produzioni;
- 2) dello scambio di informazioni e di aggiornamento delle rispettive banche dati per gli scopi delle Parti;
- 3) dell'organizzazione dell'esecuzione di rilievi / monitoraggi ambientali e degli ecosistemi marini secondo gli standard nazionali e internazionali previsti;
- 4) di favorire la ricerca scientifica finalizzata alla previsione e prevenzione dei rischi naturali, e dei loro effetti sull'ambiente e la società;
- 5) di favorire la reciproca partecipazione a progetti regionali, nazionali, internazionali e comunitari;
- 6) di darsi reciproco supporto per la realizzazione di studi e progetti, per la partecipazione a specifici gruppi di lavoro e per ogni altra iniziativa ritenuta utile dalle Parti stesse;
- 7) dello sviluppo di attività di ricerca congiunte;
- 8) della definizione e realizzazione di attività di divulgazione scientifica e tecnologica;
- 9) della definizione di attività atte a favorire la più ampia diffusione della cultura e della ricerca scientifica con riferimento ai propri settori di competenza.

Art. 4

(Convenzioni operative)

Le Parti, sulla base dei rispettivi regolamenti interni, concorderanno e definiranno la realizzazione di progetti di ricerca e/o altre attività scientifiche di comune interesse (da ora innanzi "Progetto") attraverso la stipula di Convenzioni operative, definite sulla base del presente Accordo – Quadro. Le Convenzioni operative regoleranno l'oggetto e le condizioni dei rispettivi impegni definendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le strutture scientifiche di ciascun Ente coinvolte nel Progetto;
- le modalità di gestione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dalle Parti;
- la localizzazione delle attività e degli spazi destinati alla progettualità comune;
- la ripartizione tra i due Enti delle relative risorse, personale incluso;
- la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari all'esecuzione del Progetto;
- le modalità di partecipazione del personale dei due Enti alle attività di comune interesse, nel rispetto della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
- la gestione della proprietà intellettuale scaturita dall'esecuzione del Progetto.

Ciascuna Convenzione operativa dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.

Le Convenzioni Operative saranno, di volta in volta, sottoscritte dai rappresentanti delle Parti sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti interni. Ciascuna Parte individuerà il proprio Responsabile della Convenzione.

Resta inteso che la sottoscrizione di ciascun Atto convenzionale è rimessa alla libera scelta di ciascuna delle Parti, effettuata sulla base dei rispettivi poteri decisionali interni.

ART. 5

(Comitato d'Indirizzo)

Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto dell'Accordo Quadro.

Il Comitato è composto da sei membri:

- il Presidente CNR o suo delegato
- il Presidente della Fondazione o suo delegato
- due componenti nominati dal Presidente della Fondazione e due nominati dal Presidente del CNR.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti della Fondazione, ed inoltre di consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento ed approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispone una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuno delle due Parti ed agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.

Art. 6

Regole di comportamento presso le sedi delle altre Parti

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite e in funzione delle esigenze di progetto specificate di volta in volta, il personale delle altre Parti operante nelle attività, oggetto del presente Accordo, secondo le proprie disponibilità e secondo le normative applicabili e vigenti.

I dipendenti di ciascuna delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi delle altre Parti, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne

disciplinano l'accesso secondo quanto enucleato nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi avvisi informativi, dei comportamenti e della disciplina regolamentare e normativa ivi vigente.

Inoltre i medesimi soggetti potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per opportune ragioni di organizzazione interna, di dovere effettuare dovendovi scrupolosamente attenervi.

Art. 7

Copertura assicurativa – Responsabilità civile

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente Accordo e presso le sedi puntualmente individuate ed afferenti alla piena esplicazione degli obiettivi prefissati nello Accordo Quadro.

A garanzia dei rischi connessi dalle attività, ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di una assicurazione – qualora non possedesse alcuna forma assicurativa - per la responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino alle attività connesse all'Accordo Quadro ed, in ogni caso, verso terzi, per sinistri occorsi a persone e per danni a cose.

Le Parti si impegnano a comunicare i rischi specifici esistenti nelle aree in cui verrà svolta l'attività oggetto del presente Accordo.

Art. 8.

Proprietà Intellettuale

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il KNOW HOW, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo- Quadro, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui all'Accordo Quadro solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita "titolare".

La proprietà dei risultati scientifici delle attività di ricerca svolte in collaborazione appartiene congiuntamente alle Parti.

La co-titolarità dei conseguenti diritti di IPR sarà in proporzione all'apporto inventivo apportato da ciascuna Parte per il conseguimento dei Risultati, mentre lo sfruttamento economico degli stessi sarà regolamentato tramite successivi e specifici accordi scritti tra le Parti. Rimane salvo il diritto morale del personale che ha contribuito ai Risultati o al concepimento dell'invenzione e di altre forme di IPR ad essere riconosciuto autore.

Ogni diritto di proprietà intellettuale sul Sideground eventualmente raggiunto o conseguito dalle singole parti è e rimane di esclusiva proprietà delle stesse che saranno libere di usarli, disporne e divulgarli nel modo che riterranno più opportuno. Le Parti si impegnano a condividere i risultati scientifici conseguiti nell'ambito del presente Accordo, attraverso pubblicazioni scientifiche, capitoli di libri, brevetti etc.

Le Parti si impegnano reciprocamente a fare espresso riferimento alla collaborazione tra esse, dandone adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno, nelle pubblicazioni scientifiche e nelle partecipazioni congressuali.

Art. 9

Pubblicazioni

Nel caso di risultati di particolare interesse scientifico derivanti dall'esecuzione della presente Accordo che possano costituire oggetto di pubblicazione o, più in generale, di divulgazione scientifica, le Parti potranno utilizzarli congiuntamente.

Le Parti convengono, inoltre, di non procedere alla pubblicazione o alla divulgazione di quei risultati derivanti dall'esecuzione delle attività comuni che possano costituire oggetto di protezione brevettuale fino a quando non vengano depositate valide domande di protezione.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto dell'Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.lgs. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi.

Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli art. 31 e seguenti del D.lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 11

Decorrenza dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha la durata di cinque anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all'altro contraente a mezzo di raccomandata a/r entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del presente Accordo Quadro.

Art. 12

Modifiche

Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo-Quadro o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Art. 13

Recesso

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo-Quadro, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 14

Nullità parziale

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o l'impossibilità di attuazione.

Art. 15

Cessione

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

Art.16

Spese ed oneri

Ferma restando quanto previsto dagli atti di natura convenzionale, i rapporti di collaborazione instaurati ai sensi del presente Accordo-Quadro avverranno a titolo gratuito tra le Parti. Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese ed oneri eventualmente sostenuti per l'attività da essa direttamente svolta in attuazione del presente Accordo.

Eventuali oneri e/o spese afferenti l'utilizzo di collaboratori, consulenti, ecc. di cui le Parti dovessero decidere di avvalersi per l'attuazione del presente Accordo, saranno ripartiti tra le stesse sulla base delle previsioni contenute in appositi atti di natura convenzionale.

Art. 17

Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo-Quadro, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie, è il Foro di Roma.

Per quanto posso occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.

Art. 18

Registrazione

Il presente Accordo Quadro è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi e per lo effetto del D.P.R. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L'Accordo - Quadro avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. N. 117 del 21 maggio.

Art.19

Dichiarazioni della Parti

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente Accordo è stata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Roma li,

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche

IL PRESIDENTE

Prof. Massimo Inguscio

Per la Fondazione Cima

IL PRESIDENTE

Prof. Ing. Luca Ferraris